

## FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

### **CESSIONE DI CREDITI ESTERI PRO-SOLUTO CON APPENDICE DI VOLTURA POLIZZA ASSICURATIVA CREDITO FORNITORE – SACE** - Clienti al dettaglio e non consumatori -

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it). E-mail: [contattaci@bancobpm.it](mailto:contattaci@bancobpm.it)

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

#### **CHE COS'E' LA CESSIONE DI CREDITI ESTERI PRO-SOLUTO CON APPENDICE DI VOLTURA POLIZZA ASSICURATIVA CREDITO FORNITORE – SACE Spa**

Si tratta di un'operazione mediante la quale la Banca sconta pro-soluto, previa deduzione degli interessi di sconto e delle commissioni, i crediti che il cliente (Esportatore italiano / Cedente) vanta nei confronti del Debitore estero acquirente (Importatore estero / Debitore ceduto) a fronte della vendita a quest'ultimo di beni semi-strumentali, strumentali, macchinari, impianti e beni durevoli, nonché i servizi che implicino la possibilità di un regolamento a medio lungo termine.

I crediti oggetto della cessione devono essere assistiti dalla copertura del rischio di mancato pagamento totale o parziale, da parte del Debitore estero, a causa di eventi di natura politica o commerciale (rischio di Credito) attraverso la **Polizza Assicurativa Credito Fornitore** (la Polizza) emessa da SACE Spa. La Polizza può coprire il rischio di Credito fino al 100% dell'importo contrattuale con pagamento dilazionato, comprensivo anche degli interessi di dilazione ammessi alla copertura stessa (Quota di Credito Assicurata).

I presupposti necessari per poter perfezionare l'operazione di sconto sono:

- La Polizza deve essere trasferita alla Banca (attraverso la Voltura) che diviene pertanto il nuovo Assicurato.
- I crediti oggetto della cessione sono di regola rappresentati da Titoli di Credito (promissory notes – bills of exchange), emessi in formato internazionale. La promissory note è sottoscritta, per emissione, dal Debitore mentre la bill of exchange è sottoscritta, per emissione, dall'Esportatore ed accettata dal Debitore. I Titoli di Credito devono essere validi ed efficaci ai sensi della legge applicabile, e debbono contenere oltre alla sottoscrizione da parte di persona munita dei necessari poteri per conto del Debitore e/o (se del caso) degli eventuali garanti, i seguenti elementi:
  - luogo e data di emissione;
  - emittente;
  - beneficiario;
  - complessivo importo facciale e relativa valuta;
  - scadenza;
  - luogo di pagamento;
  - banca domiciliataria;
  - le clausole "effective" e "without deduction".

- Per i contratti di fornitura che prevedono un regolamento dilazionato pari o superiore a 24 mesi deve essere sempre previsto un pagamento anticipato non inferiore al 15% del valore del contratto; la quota differita non potrà, pertanto, eccedere l'85% del valore del contratto stesso.

L'operazione di sconto viene concordata in tutti i suoi aspetti, termini e condizioni nell'ambito di un Contratto di Cessione, frutto di trattativa individuale tra l'Esportatore (Cedente) e la Banca (Cessionaria) nell'ambito della quale le parti hanno negoziato il contenuto delle specifiche clausole.

Il Contratto di Cessione prevede l'impegno da parte della Cedente di mantenere in essere e non chiudere il conto corrente che la stessa intrattiene con la Banca sino all'integrale pagamento dei Titoli di Credito

Ad avvenuta emissione dell'Appendice di Voltura, l'Esportatore appone sui Titoli di Credito oggetto della cessione la girata "senza garanzia" (*without recourse*) a favore della Banca e li consegna a quest'ultima, unitamente ai documenti previsti nel Contratto di Cessione.

Gli effetti della Cessione si producono tra la Cedente e la Cessionaria dal momento in cui è stata rilasciata dalla SACE Spa, e sottoscritta da tutte le parti interessate, l'Appendice di Voltura relativa alla Polizza e la Cedente ha consegnato alla Cessionaria i documenti previsti dal Contratto di Cessione (Data di Efficacia).

La cessione di norma è effettuata quanto alla Quota di Credito Assicurata "pro-soluto", quanto all'eventuale quota del credito non assicurata da Sace Spa, con impegno pro – solvendo dell'Esportatore.

#### **Principali rischi (generici e specifici) a carico del cliente Cedente**

- Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio di oscillazione del cambio in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.
- Il cliente Cedente garantisce l'esistenza e la bontà dei crediti ceduti ed assume le obbligazioni previste dal contratto. La Cedente si impegna altresì ad assicurare la necessaria collaborazione alla Banca in funzione dell'adempimento degli obblighi ed oneri previsti dalla polizza assicurativa di SACE Spa.
- Permane un potenziale rischio di inadempimento del debitore sulla eventuale quota scontata pro-solvendo, nel caso in cui il Titolo di Credito non venisse onorato alla scadenza.
- nel caso in cui vi sia un ritardato pagamento, in tutto o in parte, dei Titoli di Credito da parte del Debitore, matureranno sul solo importo oggetto di ritardo, interessi compensativi per tale ritardo, a carico della Cedente.

### **CONDIZIONI ECONOMICHE**

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dalla banca. Al momento della stipula del contratto, una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96.

Le condizioni economiche sotto riportate non comprendono eventuali spese e commissioni reclamate a qualsiasi titolo da banche corrispondenti o terze parti coinvolte nelle operazioni. Pertanto, in tale evenienza, detti oneri saranno recuperati separatamente nei confronti del cliente.

<b>TASSI</b>	<b>Tasso di sconto per Operazioni espresse in Euro</b>	<p>Tasso di sconto commerciale (straight discount). Il Tasso di Sconto è determinato dalla somma tra: (i) il Parametro di Riferimento e (ii) il Margine.</p> <p>Gli interessi vengono calcolati, per il periodo intercorrente dalla data dell'accredito del Corrispettivo delle Cessione e la data di scadenza dei Titoli di Credito, maggiorato dei giorni Banca, così come previsti in questo Foglio Informativo.</p>
	<b>Parametro di riferimento</b>	<p>Indica la media aritmetica dei tassi Euribor ed Eurirs, a seconda delle scadenze dei Titoli di Credito da fissarsi il secondo giorno lavorativo antecedente la Data di Efficacia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con riferimento agli importi dei Titoli di Credito che abbiano una scadenza inferiore o pari a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e/o 12 mesi si applicherà, l'Euribor - Euro Interbank Offered Rate base 360 – rispettivamente mensile, trimestrale, semestrale e/o annuale, rilevazione puntuale, quotazione rilevata alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor – EMMI (<a href="https://www.emmi-benchmarks.eu">https://www.emmi-benchmarks.eu</a>) - diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata sulla stampa specializzata; e</li> <li>- con riferimento agli importi dei Titoli di Credito che abbiano una scadenza superiore a 12 mesi, si applicherà l'Eurirs – rilevazione puntuale dell'IRS (interest rate swap relativo ad operazioni in Euro) - diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata.</li> </ul> <p>Resta altresì inteso che, qualora il Parametro di Riferimento come sopra rilevato abbia un valore negativo, lo stesso sarà convenzionalmente considerato pari a zero. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, i parametri Euribor e/o Eurirs non siano pubblicati secondo le modalità sopra previste nel giorno in cui il Tasso di Sconto deve essere determinato, ai fini della determinazione del Parametro di Riferimento dovrà farsi riferimento all'Euribor e/o all'Eurirs pubblicati il giorno precedente a quello della data di fissazione del Tasso di Sconto ovvero, ove nemmeno in tale data risultino pubblicati, l'ultimo giorno prima della relativa data di fissazione del Tasso di Sconto in cui tali parametri siano stati pubblicati.<sup>1</sup></p>
	<b>Margine</b>	massimo 7,00%
	<b>Tasso di mora</b>	Euribor 3 mesi maggiorato del 2%
<b>SPESE E COMMISSIONI</b>	<b>Commissione di impegno</b>	<p>massimo: 2,50% "flat"</p> <p>Determinata in base alla tipologia/rischio dell'operazione. Da calcolarsi sull'importo del credito oggetto di cessione a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto di Cessione sino alla data di riconoscimento al Cedente del corrispettivo della cessione.</p>

<sup>1</sup> Nel caso di operazioni espresse in Divisa le parti possono concordare di volta in volta un Tasso di sconto il cui valore non può essere superiore a quanto indicato alla voce "Margine".

	<b>Commissioni di strutturazione</b>	massimo: 6,00% "flat" Determinata in base alla tipologia/rischio dell'operazione. Da calcolarsi sull'importo del credito oggetto di cessione con un minimo di 1.500 Euro.												
	<b>Commissioni di incasso</b>	2,00 per mille con un minimo di Euro 20 ed un massimo di Euro 250 da applicarsi ad ogni singolo Titolo di Credito oggetto dell'operazione di sconto.												
	<b>Commissioni di intervento</b>	<table> <tr> <td>comm.per operazioni con negoziazione - permillare</td> <td>2,000000 ‰</td> </tr> <tr> <td>comm.per operazioni con negoziazione - imp. minimo</td> <td>3,50 €</td> </tr> <tr> <td>comm.per operazioni senza negoziazione - permillare</td> <td>2,000000 ‰</td> </tr> <tr> <td>comm.per operazioni senza negoziazione - imp. minimo</td> <td>3,50 €</td> </tr> <tr> <td>comm.per operazioni in eur su c/c in eur - permillare</td> <td>2,000000 ‰</td> </tr> <tr> <td>comm.per operazioni in eur su c/c in eur - imp. minimo</td> <td>3,50 €</td> </tr> </table>	comm.per operazioni con negoziazione - permillare	2,000000 ‰	comm.per operazioni con negoziazione - imp. minimo	3,50 €	comm.per operazioni senza negoziazione - permillare	2,000000 ‰	comm.per operazioni senza negoziazione - imp. minimo	3,50 €	comm.per operazioni in eur su c/c in eur - permillare	2,000000 ‰	comm.per operazioni in eur su c/c in eur - imp. minimo	3,50 €
comm.per operazioni con negoziazione - permillare	2,000000 ‰													
comm.per operazioni con negoziazione - imp. minimo	3,50 €													
comm.per operazioni senza negoziazione - permillare	2,000000 ‰													
comm.per operazioni senza negoziazione - imp. minimo	3,50 €													
comm.per operazioni in eur su c/c in eur - permillare	2,000000 ‰													
comm.per operazioni in eur su c/c in eur - imp. minimo	3,50 €													
<b>VALUTE</b>	<b>Valute di accredito</b> (accredito in c/c / estinzione finanziamento)	2 giorni lavorativi da data contabile												
	<b>Giorni banca</b>	Minimo 2 giorni massimo 15 giorni Da aggiungersi ad ogni scadenza ai fini del calcolo degli interessi di sconto.												
<b>ONERI FISCALI</b>	<b>Imposta sostitutiva</b>	0,05% flat ai sensi della legge n. 154 del 13 maggio 1988.												

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di:

- FINANZIAMENTO PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE, FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI

può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it).

## RECESSO E RECLAMI

### Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Banco BPM S.p.A.

Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi

- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:  
[www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it)
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: [reclam@bancobpm.it](mailto:reclam@bancobpm.it)
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: [reclami@pec.bancobpm.it](mailto:reclami@pec.bancobpm.it)

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

#### **A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari**

##### **1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):**

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può

consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

## **2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie \_ADR):**

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

## **B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:**

### **1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):**

- se il cliente è retail;
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

### **2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie \_ADR):**

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

**C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:**

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it)
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

[www.consob.it](http://www.consob.it)

[www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)

[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il "Regolamento sull'ODR"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "Piattaforma Online Dispute Resolution" o "Piattaforma ODR") che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali. Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo restando quanto sopra indicato, il Cliente che sia "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente può consultare il sito della Piattaforma <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>

**LEGENDA**

<b>Avallo</b>	Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo dell'oggetto per il quale è stata data.
<b>Bill of exchange</b>	Cambiale tratta internazionale, equiparabile alla 'tratta' utilizzata sul mercato domestico. Contiene l'ordine di pagare, spiccato dall'esportatore /beneficiario sull'importatore/debitore, una data cifra ad una scadenza prestabilita. E' prevista l'accettazione del debitore.
<b>Cessione di credito</b>	Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).



<b>Cessione pro-soluto</b>	<p>Il cedente cede alla banca il credito trasferendo alla banca i rischi connessi ivi incluso il rischio di mancato incasso alla scadenza del credito oggetto di sconto pro-soluto.</p> <p>In pratica nel momento in cui la banca dà corso allo sconto pro-soluto del proprio impegno di pagamento oppure dell'impegno di pagamento della banca estera emittente o della terza banca italiana/estera confermante, il cedente è completamente liberato da qualsiasi rischio/problema connesso all'eventuale mancato o ritardato pagamento alla scadenza da parte della banca emittente o della terza banca italiana/estera confermante. In definitiva il pagamento avviene in via liberatoria e quindi senza possibilità di successiva rivalsa.</p>
<b>Cessione pro-solvendo</b>	<p>Il cedente garantisce il pagamento del credito ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto ha eseguito il pagamento.</p>
<b>Commissioni di intervento</b>	<p>Commissioni applicate per l'elaborazione delle operazioni di pertinenza estero di qualsiasi natura.</p>
<b>Data di Efficacia</b>	<p>La data in cui, come dai termini del Contratto di Cessione, gli effetti della Cessione si producono tra il Cedente ed il Cessionario.</p>
<b>Promissory note</b>	<p>Pagherò cambiario internazionale, equiparabile al 'pagherò' utilizzato sul mercato domestico. E' l'importatore/debitore stesso che la emette impegnandosi a pagare, ad una scadenza prestabilita, una somma all'esportatore/beneficiario.</p>
<b>Sace</b>	<p>E' la società di assicurazione del business italiano nel mondo che assume in assicurazione, riassicurazione e garanzia i rischi politici e commerciali cui sono esposte le imprese italiane nell'attività di esportazione o d'investimento all'estero.</p>
<b>Tasso di sconto</b>	<p>E' il tasso applicato all'operazione di cessione.</p>
<b>Voltura della Polizza di Assicurazione Credito Fornitore</b>	<p>Indica il trasferimento della Polizza Assicurativa Credito Fornitore a favore della Cessionaria (nuovo Assicurato) a seguito della cessione pro-soluto, in suo favore, da parte della Cedente ("Precedente Intestatario") del credito ceduto e dei Titoli di Credito che lo rappresentano</p>